



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

559/D/

Roma,

OGGETTO: Dichiarazione di accompagnamento. Istruzioni per la procedura di rilascio.

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale

R O M A

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

R O M A

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche
Migratorie – Ufficio III

R O M A

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

NAPOLI

Il Ministero degli Affari Esteri, all'esito di una serie di riunioni di coordinamento interministeriale, che hanno visto coinvolto, oltre a questa Direzione Centrale ed a rappresentanti di alcune Questure, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha predisposto le allegate istruzioni inerenti le modalità di applicazione del comma 2 dell'art. 14, legge 21 novembre 1967, n.1185 ed in particolare della cosiddetta "dichiarazione di accompagnamento" o della "menzione dell'accompagnatore", prevista qualora i minori di età inferiore a 14 anni viaggino non accompagnati da almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.

Tali istruzioni trovano fondamento nel parere del Ministero della Giustizia relativo alla corretta applicazione del comma 2 del suddetto articolo, nell'ottica di garantire la superiore esigenza di tutela dei minori.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

La nuova procedura, che **entrerà in vigore dal prossimo 4 giugno**, è volta ad assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutti gli uffici competenti al rilascio del passaporto. A tal fine i moduli concordati ed allegati alle istruzioni sono comuni tra sedi emittenti italiane ed estere ed attengono la menzione sul passaporto, la dichiarazione di accompagnamento e la relativa attestazione rilasciata dall'ufficio emittente.

Per la loro compilazione è in corso di elaborazione una specifica procedura all'interno del sistema PassaWeb, i cui dettagli verranno comunicati con successive disposizioni.

Data la rilevanza delle modifiche introdotte, con particolare riferimento ai limiti di validità spazio-temporali della dichiarazione e della menzione sul passaporto, analogamente a quanto disposto per l'estero dal Ministero degli Affari Esteri per la rete diplomatico-consolare, si prega l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale di voler garantire la massima diffusione delle informazioni all'utenza sul territorio nazionale, attraverso l'aggiornamento del sito istituzionale e attraverso ogni altro utile canale di comunicazione.

Per ogni utile informazione, è possibile contattare il nr. 06/46573254 dell'Ufficio per l'Informatizzazione e l'Innovazione Tecnologica di questa Direzione Centrale ed è disponibile l'utenza del call center del CEN di Napoli al numero 081/3730611 – mail pe_cen@poliziadistato.it.

IL DIRETTORE CENTRALE
Truzzi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

A. Quadro normativo

1. La modifica dell'articolo 14, legge 21 novembre 1967, n. 1185, da ultimo intervenuta nel 2009 al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) 444/2009 e al principio in esso espresso "una persona- un passaporto", ha eliminato la possibilità dell'iscrizione del minore sul passaporto del genitore, prevedendo ulteriori forme di garanzia.

In particolare, nel caso di viaggi all'estero da parte di minori di età inferiore agli anni quattordici non accompagnati da uno dei due genitori (o da chi ne fa le veci), è necessaria una menzione sul passaporto o una dichiarazione di accompagnamento, dove sia riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore è affidato, sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria e vistata dagli uffici competenti al rilascio del passaporto.

2. Il Ministero della Giustizia, cui è stato chiesto un espresso parere in proposito, ha osservato che la definizione dei termini spazio-temporali della validità della dichiarazione di accompagnamento appare la soluzione più rispettosa della volontà del legislatore di tutelare in modo efficace i minori, quando viaggino fuori dei confini nazionali con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Sulla base di quanto sopra, ritiene conforme allo spirito della legge l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di accompagnamento ogniqualevolta il minore infra-quattordicenne oltrepassi i confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza). Molteplici possono, infatti, essere le vicende e i fattori, anche di repentino accadimento, che possono incidere sugli accordi intervenuti fra gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria e gli accompagnatori medesimi.

3. La citata Amministrazione osserva che la scelta fra la menzione sul passaporto e la dichiarazione di accompagnamento è rimessa agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione, per giustificati motivi (quale ad esempio, il contrasto tra gli esercenti la potestà genitoriale), degli Uffici competenti al rilascio dei passaporti, di cui all'art. 5 della L. 1185/1967. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal connazionale, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa, in quanto deputata a garantire la realizzazione della tutela del minore quale interesse prevalentemente pubblico.

4. Il Ministero della Giustizia reputa, inoltre, preferibile la menzione sul passaporto rispetto alle dichiarazioni separate. Non può negarsi, infatti, la maggiore garanzia di autenticità e integrità offerta dal passaporto, nel cui unico contesto sono presenti le generalità del minore, nonché le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

menzioni di accompagnamento. Inoltre, il preciso riferimento spazio-temporale facilita il compito dei Paesi terzi nell'individuazione delle menzioni ancora valide ed efficaci.

5. Poiché la L.1185/1967 fa espresso riferimento ai "cittadini", il citato Dicastero giudica al momento opportuno limitare l'applicazione della procedura sopradescritta ai soli minori italiani.

B. Istruzioni operative

Nel rispetto della normativa vigente e di quanto chiarito dal Ministero della Giustizia, con le presenti istruzioni - d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri - si intende agevolare, da un lato, la presentazione della dichiarazione di accompagnamento anche da parte di esercenti la responsabilità genitoriale che non condividono il domicilio o la residenza e che dunque potrebbero incontrare difficoltà nel presentarne una contestuale e, dall'altro, garantire una maggiore tutela dei minori, favorendo anche controlli più efficaci ed agevoli alle frontiere.

A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che gli uffici competenti, ove non si ricorra alla menzione sul passaporto, emettano un'apposita attestazione contenente i dati riportati nelle dichiarazioni rese dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.

La dichiarazione (allegato 1) e l'attestazione (allegato 2) dovranno essere redatte sui modelli uniformi allegati alla presente.

Tali istruzioni entreranno in vigore a far data dal prossimo **4 giugno**.

1. DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO O MENZIONE SUL PASSAPORTO.

Qualora un minore di anni 14 viaggi non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il nome della/e persona/e a cui è affidato è indicato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione al rilascio del passaporto, ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della L. 1185/1967.

Nella stessa dichiarazione gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere la menzione sul passaporto del minore o il rilascio di una attestazione, riportante i dati in essa contenuti.

Come premesso, pur ritenendo preferibile la menzione sul passaporto, la scelta tra attestazione e menzione è affidata agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, salvo diversa indicazione, per giustificati motivi, degli uffici di cui all'art. 5 della L. 1185/1967.

Ferma la necessità che sia indicato **almeno un accompagnatore**, è lasciata alla valutazione degli istanti fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

La dichiarazione di accompagnamento è presentata agli uffici di cui all'art. 5 della L. 1185/1967 dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, che la sottoscrivono alla presenza del funzionario addetto.

La dichiarazione può essere anche presentata già sottoscritta, ma in tal caso è necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmato dal titolare. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

Deve essere autenticata la firma del genitore o del tutore cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea e non regolarmente residente in Italia.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche per fax o per via telematica.

E' rimessa alla valutazione degli uffici, di cui all'art. 5 della L. 1185/1967, la decisione se eventualmente richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. UFFICI COMPETENTI AL RILASCIO

In linea con quanto previsto dall'art. 7 della L. 1185/1967, l'autorità competente a ricevere la dichiarazione è di norma quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata ad un ufficio diverso da quello di residenza, il funzionario addetto dovrà informare l'ufficio competente dell'eventuale rilascio dell'attestazione o dell'apposizione della menzione sul passaporto, previa acquisizione delle necessarie informazioni sull'identità degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria e del minore, ove ritenute necessarie.

4. LIMITI SPAZIO-TEMPORALI.

La **validità** della dichiarazione è **di norma circoscritta ad un viaggio** (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore infra-quattordicenne, con destinazione determinata.

Il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).

La validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

5. AFFIDAMENTO AD UN ENTE O AD UNA COMPAGNIA DI TRASPORTO.

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l'attestazione, redatta sulla base della dichiarazione resa dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria

6. MENZIONE SUL PASSAPORTO.

Con successiva comunicazione sarà indicata la data di attivazione del software per la gestione della stampa della menzione sul passaporto e del modulo di attestazione separata.

Qualora tale attivazione sia successiva al 4 giugno 2014, data di entrata in vigore delle presenti istruzioni, non essendo possibile compilare manualmente la menzione sulle pagine del passaporto, gli uffici emittenti provvederanno alla sola compilazione manuale della attestazione su foglio separato.

Si segnala che, una volta attivata la procedura informatica di stampa, sarà possibile procedere alla compilazione manuale della menzione sul passaporto solo in casi eccezionali, qualora dovessero intervenire problemi di natura tecnica.

7. DIRAMAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NUOVA PROCEDURA

A fronte della nuova procedura e dei limiti spazio temporali previsti per la validità della dichiarazione di accompagnamento e per l'apposizione della menzione sul passaporto, si invitano gli uffici emittenti a garantire la massima diffusione delle informazioni a tutta l'utenza.